

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3097 del 17/06/2022
Oggetto	L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI NEI COMUNI DI CAORSO, MONTICELLI D'ONGINA E CASTELVETRO PIACENTINO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO: LAVORI DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ NEL TRATTO FOSSADELLO - CREMONA DELLA CICLOVIA VENTO (MACROTRATTA 3 - TRATTA 01). PRIMO LOTTO FUNZIONALE - CONCESSIONARIA: PROVINCIA DI PIACENZA - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0033 - SINADOC: 7447/2021 .
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3265 del 17/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno diciassette GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 S.M.I. - CAPO II - CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE
DEMANIALI NEI COMUNI DI CAORSO, MONTICELLI D'ONGINA E
CASTELVETRO PIACENTINO (PC) - CORSO D'ACQUA: FIUME PO - USO:
LAVORI DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ NEL TRATTO FOSSADELLO –
CREMONA DELLA CICLOVIA VENTO (MACROTRATTA 3 - TRATTA 01).
PRIMO LOTTO FUNZIONALE - CONCESSIONARIA: PROVINCIA DI
PIACENZA - CODICE PROCEDIMENTO: PC21T0033 - SINADOC: 7447/2021 .**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. n. 37 del 5 gennaio 1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 7/8/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/4/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha

disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza con nota n. 7372 del 26/03/2021 ed acquisita al prot. ARPAE al n. 47896 del 29/03/2021, con la quale il Dott. Marengi Davide (C.F. MRNDVD70T15G535V), in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Viabilità e Responsabile del Procedimento, per la Provincia di Piacenza – C.F.: 00233540335, ha provveduto a richiedere ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione per l'occupazione di aree demaniali lungo l'arginatura maestra in destra idraulica del fiume Po, per la realizzazione di interventi di risoluzione delle criticità appartenente alla Ciclovía VENTO nel tratto Fossadello – Cremona, lungo la Tratta 01 della Macrotratta 3 dell'Emilia Romagna, nei Comuni di Caorso, Monticelli d'Ongina e Castelvetro Piacentino (PC), con le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza stessa e nella documentazione tecnica trasmessa con nota di indizione della Conferenza di Servizi (assunta al protocollo ARPAE con il n. 31148 in data 26/02/2021) ed identificabili catastalmente:

- al foglio 12 mappale demaniale 41 (argine maestro) fronte mappale 375 del N.C.T. del Comune di Caorso (PC);
- al foglio 17 mappale demaniale 55 (argine maestro) fronte mappali 149 e 222 del N.C.T. del Comune di Monticelli d'Ongina (PC);
- al foglio 2 mappale demaniale 7 (argine maestro) fronte mappale 44 e al foglio 3 mappale

demaniale 20 (argine maestro) fronte mappali 782 e 784, del N.C.T. del Comune di Castelvetro d'Ongina (PC).

PRESO ATTO:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 18/08/2021 sul BURERT (parte seconda) n. 256 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- degli esiti dei lavori della Conferenza di Servizi decisoria indetta, ai sensi dell'art 14 della L. n. 241/1990, dalla Provincia di Piacenza, allo scopo di approvare il progetto definitivo dell'intervento denominato "LAVORI DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ NEL TRATTO FOSSADELLO – CREMONA DELLA CICLOVIA VENTO (MACROTRATTA 3 - TRATTA 01). PRIMO LOTTO FUNZIONALE", rispetto al quale, compiute le debite valutazioni, è stato espresso un giudizio favorevole con prescrizioni (vedasi la determinazione di conclusione positiva protocollo della Provincia n. 9353 del 20/04/2021, trasmessa con nota assunta al protocollo ARPAE al n. 60847 del 20/04/2021);
- dei pareri espressi, per quanto di competenza, dai seguenti Enti:
 - Agenzia Interregionale per il Fiume Po – A.I.Po - nota n. 8749 del 29/03/2021 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 37951 in data 30/03/2021, ha espresso parere favorevole con l'osservanza di prescrizioni;
 - Regione Emilia Romagna Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, pervenuto dalla Provincia di Piacenza con nota n. 7372 del 26/03/2021 ed assunto al protocollo ARPAE al n. 47896 del 29/03/2021, ha espresso parere favorevole con l'osservanza di prescrizioni;
 - Comuni di Caorso, Monticelli d'Ongina e Castelvetro Piacentino, che hanno espresso i propri nulla osta per l'utilizzo delle aree demaniali occorrenti, come riportato nella Determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi Prot. n. 9353 del 20/04/2021 e assunta al protocollo ARPAE al n. 60847 del 20/04/2021.

ACCERTATO che il Richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie dovute;

DATO ATTO che il concessionario beneficia delle seguenti esenzioni dai pagamenti:

- del canone, ai sensi della D.G.R. n. 895 del 2007 e delle indicazioni ricevute con la circolare NP/2008/722 del 15/01/2008, della D.G.R. n. 913/2009 e della D.G.R. n. 173/2014;
- del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella - Allegato B - art.16 del D.P.R. n. 642/1972;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Provincia di Piacenza - C.F.: 00233540335 – con sede in Comune di Piacenza, Via Garibaldi n. 50, la concessione (codice procedimento PC21T0033) per l'occupazione di aree demaniali lungo l'arginatura maestra in destra idraulica del fiume Po, per la realizzazione di interventi di risoluzione delle criticità appartenente alla Ciclovia VENTO nel tratto Fossadello – Cremona, lungo la Tratta 01 della Macrotratta 3 dell'Emilia Romagna, nei Comuni di Caorso, Monticelli d'Ongina e Castelvetro Piacentino (PC), con le seguenti opere:

1. Intervento di ringrosso rampa argine maestro del fiume Po in destra idraulica, per raccordo pista ciclabile di sommità arginale demaniale e pista ciclabile argine privato golenale in Comune di Caorso (PC) - Località ex Fornace Vecchia, mediante:

- realizzazione di pacchetto stradale per ciclabile e sistemazione cordolo stradale;
- modificazione della livelletta del percorso di raccordo tra l'argine golenale (collegato al ponte in ferro sul Chiavenna) e l'argine maestro per consentire la risalita con una pendenza adatta ai ciclisti;
- posa di parapetti di protezione in corten-legno in corrispondenza dei raccordi tra il percorso arginale e il ponte in ferro sul Chiavenna;
- posa di una barriera mobile, comandata da telecomando e a mano, per interdire la discesa in golena nei periodi di allerta meteo in corrispondenza della discesa in golena dall'argine demaniale ed in corrispondenza del ponte sul Chiavenna.

L'area di cantiere di circa 40,00 m² è identificabile catastalmente al foglio 12 mappale demaniale 41 (argine maestro), fronte mappale 375 del N.C.T. del Comune di Caorso (PC);

2. Intervento di messa in sicurezza dell'incrocio, dell'argine con la Strada Provinciale n. 25 di San Nazzaro in direzione della Strada Provinciale per Castelnuovo Bocca d'Adda (SP 27 Castiglione d'Adda - Castelnuovo Bocca d'Adda), in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) - Località S.Nazzaro, mediante:

- installazione d'impianto semaforico ciclopedonale a chiamata in corrispondenza dell'intersezione esistente che consenta l'attraversamento in sicurezza della provinciale da parte dei ciclisti e dei pedoni. L'impianto semaforico sarà composto da quattro lanterne veicolari, posizionate su due portali;
- ripristino delle barriere in legno di raccordo con i percorsi ciclabili esistenti.

L'area di cantiere di circa 300,00 m² è identificabile catastalmente al foglio 17 mappale demaniale 55 (argine maestro), fronte mappali 149 e 222 del N.C.T. del Comune di Monticelli d'Ongina (PC);

3. Intervento per la risoluzione dello snodo ciclopedonale costituito dell'intersezione tra la SP

n.10 R, la tratta ferroviaria PC-CR e l'argine maestro del fiume Po mediante raccordo in golena del ponte sul Po, lungo la direttrice della SP 10 R, che consiste nella regolarizzazione del percorso esistente di lunghezza pari a circa 800 m di collegamento dei due lati dell'argine maestro interrotto dalla linea ferroviaria e dalla strada provinciale 10R di attraversamento del fiume Po direzione Cremona, in Comune di Castelvetro Piacentino (PC) - Località Mezzano Chitantolo, mediante:

- realizzazione di pavimentazione in conglomerato cementizio additivato tipo "biostrasse";
- realizzazione di cordoli a raso su entrambi i margini del percorso, al fine di aumentare la durabilità della pavimentazione;
- rettifica della livelletta della rampa di collegamento tra la golena e l'argine maestro per agevolare la risalita ai ciclisti;
- installazione di parapetto di protezione corten-legno in corrispondenza del raccordo tra il percorso arginale e la rampa di risalita dalla golena;
- posa di una barriera mobile, comandata da telecomando e a mano per interdire la discesa in golena nei periodi di allerta meteo e del livello del Fiume in corrispondenza delle discese in golena.

L'area di cantiere è identificabile catastalmente in due punti:

1). area di circa 70,00 m² del foglio 2 mappale demaniale 7 (argine maestro), fronte mappale 44;

2). area di circa 740,00 m² del foglio 3 mappale demaniale 20 (argine maestro), fronte mappali 782 e 784;

del N.C.T. del Comune di Castelvetro d'Ongina (PC);

4. Il progetto prevede, altresì, lungo l'intero sviluppo del tratto di ciclovia, lavori di manutenzione alla sede ciclabile mediante stesura di idoneo manto bituminoso, laddove la preesistente pista asfaltata risultasse ammalorata;

secondo la planimetria acclusa al Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale del presente atto – Codice Procedimento:PC21T00033;

- b) *di stabilire che* la concessione è valida per **anni 1 (uno)** a partire dal 22/04/2022, data di consegna

dei lavori;

- c) **di approvare il *Disciplinare di concessione*** allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data **14/06/2022**;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- la presente concessione, ai sensi della normativa vigente citata in premessa, beneficia delle esenzioni dal pagamento del canone, del deposito cauzionale e dell'imposta di bollo;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, si provvederà per il presente provvedimento alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.
- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a favore della PROVINCIA di PIACENZA - Codice fiscale 00233540335, con sede in Corso Garibaldi, 50 Piacenza - 29121 (PC) ai sensi della L.R. n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento PC21T0033.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali lungo l'arginatura maestra in destra idraulica del fiume Po, per la realizzazione di interventi di risoluzione delle criticità appartenente alla Ciclovia VENTO nel tratto Fossadello – Cremona, lungo la Tratta 01 della Macrotratta 3 dell'Emilia Romagna, nei Comuni di Caorso, Monticelli d'Ongina e Castelvetro Piacentino (PC), con le seguenti opere:

- a) Intervento di ringrosso rampa argine maestro del fiume Po in destra idraulica, per raccordo pista ciclabile di sommità arginale demaniale e pista ciclabile argine privato golenale in Comune di Caorso (PC) - Località ex Fornace Vecchia, mediante:
- realizzazione di pacchetto stradale per ciclabile e sistemazione cordolo stradale;
 - modificazione della livelletta del percorso di raccordo tra l'argine golenale (collegato al ponte in ferro sul Chiavenna) e l'argine maestro per consentire la risalita con una pendenza adatta ai ciclisti;
 - posa di parapetti di protezione in corten-legno in corrispondenza dei raccordi tra il percorso arginale e il ponte in ferro sul Chiavenna;
 - posa di una barriera mobile, comandata da telecomando e a mano, per interdire la discesa in golena nei periodi di allerta meteo in corrispondenza della discesa in golena dall'argine demaniale ed in corrispondenza del ponte sul Chiavenna.

L'area di cantiere di circa 40,00 m² è identificabile catastalmente al foglio 12 mappale demaniale 41 (argine maestro), fronte mappale 375 del N.C.T. del Comune di Caorso (PC);

- b) Intervento di messa in sicurezza dell'incrocio, dell'argine con la Strada Provinciale n. 25 di San Nazzaro in direzione della Strada Provinciale per Castelnuovo Bocca d'Adda (SP 27 Castiglione d'Adda - Castelnuovo Bocca d'Adda), in Comune di Monticelli d'Ongina (PC) -

Località S.Nazzaro, mediante:

- installazione d'impianto semaforico ciclopeditonale a chiamata in corrispondenza dell'intersezione esistente che consenta l'attraversamento in sicurezza della provinciale da parte dei ciclisti e dei pedoni. L'impianto sarà composto da quattro lanterne veicolari, posizionate su due portali;
- ripristino delle barriere in legno di raccordo con i percorsi ciclabili esistenti.

L'area di cantiere di circa 300,00 m² è identificabile catastalmente al foglio 17 mappale demaniale 55 (argine maestro), fronte mappali 149 e 222 del N.C.T. del Comune di Monticelli d'Ongina (PC);

- c) Intervento per la risoluzione dello snodo ciclo-pedonale costituito dall'intersezione tra la SP n.10 R, la tratta ferroviaria PC-CR e l'argine maestro del fiume Po mediante raccordo in golenia del ponte sul Po, lungo la direttrice della SP 10 R, che consiste nella regolarizzazione del percorso esistente di lunghezza pari a circa 800 m di collegamento dei due lati dell'argine maestro interrotto dalla linea ferroviaria e dalla strada provinciale 10R di attraversamento del fiume Po direzione Cremona, in Comune di Castelvetro Piacentino (PC) - Località Mezzano Chitandolo, mediante:

- realizzazione di pavimentazione in conglomerato cementizio additivato tipo "biostrasse";
- realizzazione di cordoli a raso su entrambi i margini del percorso, al fine di aumentare la durabilità della pavimentazione;
- rettifica della livelletta della rampa di collegamento tra la golenia e l'argine maestro per agevolare la risalita ai ciclisti;
- installazione di parapetto di protezione corten-legno in corrispondenza del raccordo tra il percorso arginale e la rampa di risalita dalla golenia;
- posa di una barriera mobile, comandata da telecomando e a mano per interdire la discesa in golenia nei periodi di allerta meteo e del livello del Fiume in corrispondenza delle discese in golenia.

L'area di cantiere è identificabile catastalmente in due punti:

- 1). area di circa 70,00 m² del foglio 2 mappale demaniale 7 (argine maestro), fronte

mappale 44;

2). area di circa 740,00 m² del foglio 3 mappale demaniale 20 (argine maestro), fronte mappali 782 e 784;

del N.C.T. del Comune di Castelvetro d'Ongina (PC);

d) Il progetto prevede altresì, lungo l'intero sviluppo del tratto di ciclovia, lavori di manutenzione alla sede ciclabile mediante stesura di idoneo manto bituminoso, laddove la preesistente pista asfaltata risultasse ammalorata;

2. Le aree demaniali sono identificabili nell'allegato sub 1 – estratti planimetrici.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha durata di anni 1 (uno) per le occupazioni delle aree identificate al precedente art. 1 comma 1 lett. a), b), c), d), a partire dal 22/04/2022, data di consegna dei lavori.
2. Potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il

Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. La concessione, avendo per oggetto la realizzazione di un'opera con finalità pubbliche, è esente dal pagamento del canone e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. n. 895/2007, D.G.R. n.913/2009, D.G.R. n. 173/2014 e dell'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.
2. La concessione beneficia dell'esenzione del pagamento dell'imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B- all'art.16 del D.P.R. 642/1972;

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente;
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,

- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
 5. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.
 6. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Autorità Idraulica.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione delle prescrizioni contenute nel parere idraulico dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po di Piacenza protocollo n.8794 del 29/03/2021 assunto al protocollo ARPAE al n.48931 del 30/03/2021 ed inserito come allegato C, nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 L. 241/90, della Provincia di Piacenza, protocollo n.9353 del 20/04/2021 e assunta al protocollo ARPAE al n.60847 in pari data, di seguito allegato come parte integrante e sostanziale (allegato sub 2).

Art. 8 - Prescrizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna

Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna

1. Il Concessionario è tenuto alla rigorosa osservazione della seguente prescrizione contenuta nel parere del Servizio Aree Protette Foreste e Sviluppo della Montagna, trasmesso dalla Provincia di Piacenza con nota n. 7372 del 26/03/2021 ed assunto al protocollo ARPAE al n.47896 del 29/03/2021 ed inserito come allegato A, nella determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 L. 241/90, della Provincia di Piacenza, protocollo n. 9353 del 20/04/2021 e assunta al protocollo ARPAE al n. 60847 del 20/04/2021:

- che non vengano abbattute piante autoctone con diametro maggiore di 30 cm.

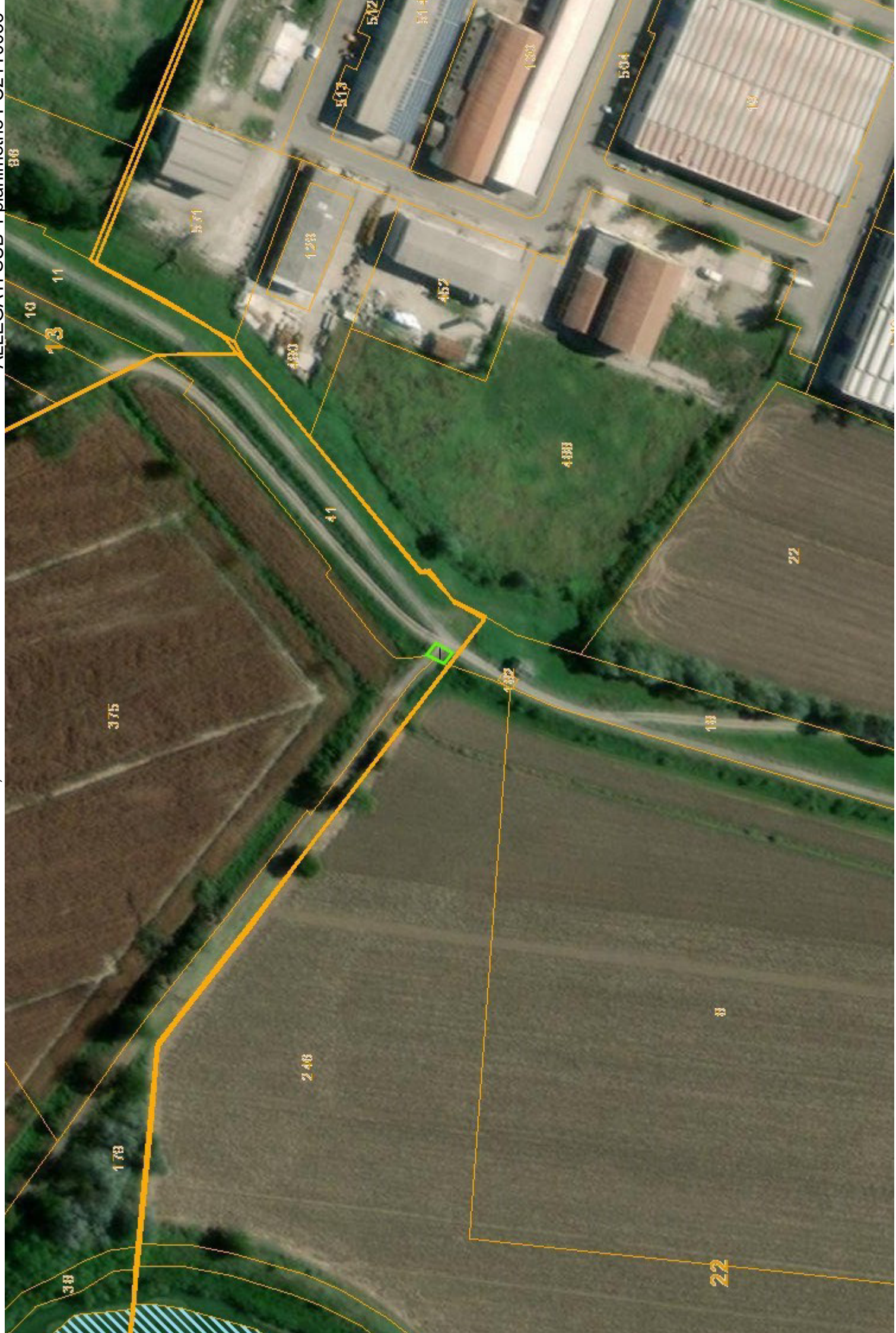
Art. 9 - Sanzioni

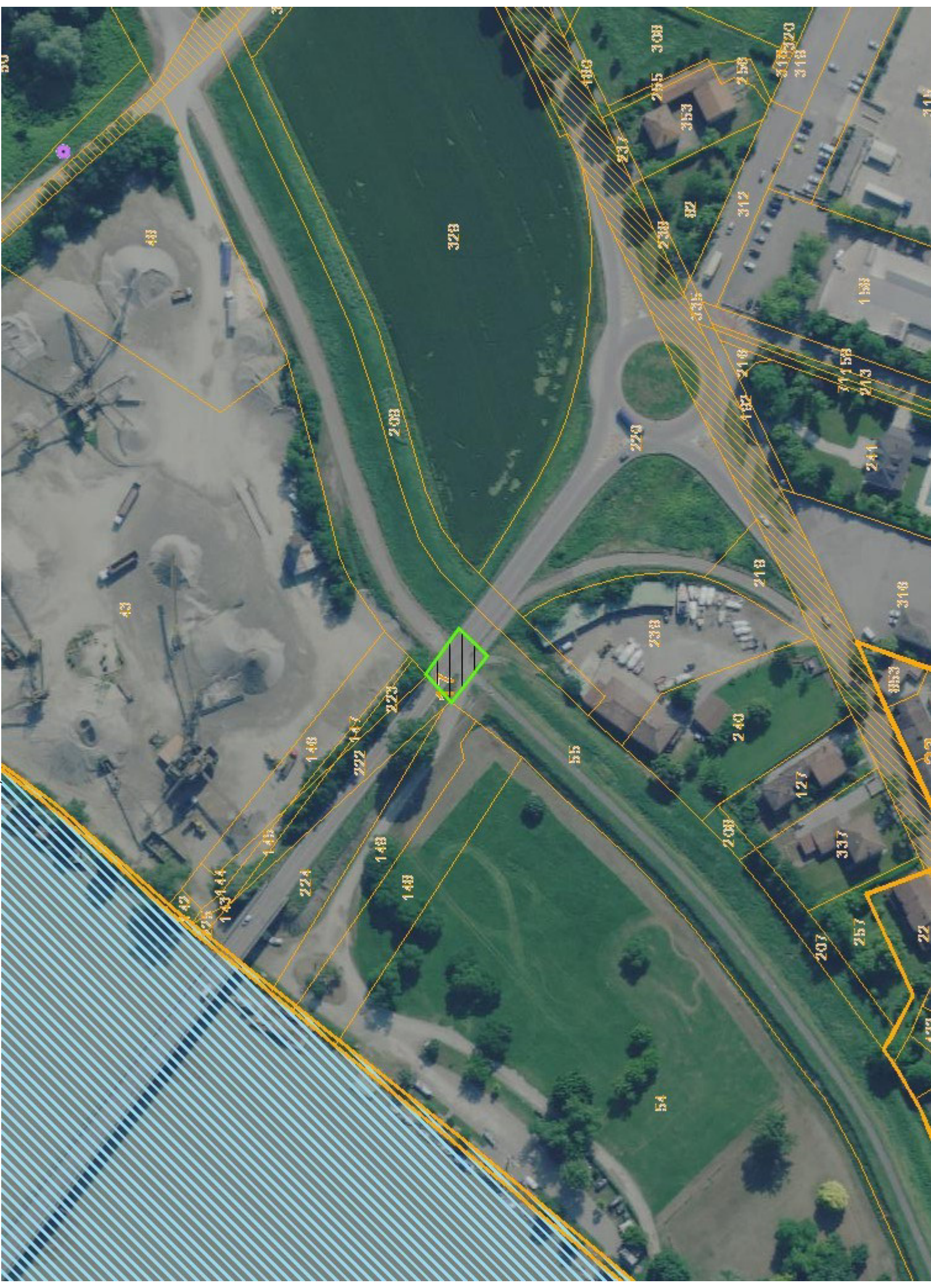
1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto MARENGHI Davide (C.F. MRNDVD70T15G535V) titolato alla firma degli atti della PROVINCIA DI PIACENZA (C.F. 00233540335), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 14/06/2022

**Firmato, per accettazione, dal titolato alla
firma degli atti della Provincia di Piacenza**





INTEVENTO c) LOC. MEZZANO CHITANTOLO - CASTELVETRO PIACENTINO



ALLEGATI SUB 2



Spett.le

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA

C.so Garibaldi, n. 50 29121 PIACENZA (PC)

PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

spett.le

COMUNE DI CAORSO

P.zza della Rocca 1 29012 CAORSO (PC)

PEC: comune.caorso@sintranet.legalmail.it

spett.le

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Via Cavalieri VV., 2 29010 MONTICELLI D'ONGINA (PC)

PEC: comune.monticelli@sintranet.legalmail.it

spett.le

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

P.zza Biazzi, 1 29010 CASTELVETRO PIACENTINO (PC)

PEC: comune.castelvetro@sintranet.legalmail.it

Spett.le

ARPAE

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza

Via Garibaldi, 50 29121 PIACENZA

PEC: aoppc@cert.arpa.emr.it

e p.c.

Spett.le

DIRETTORE DI AIPO

Ing. Luigi Mille

Spett.le

AIPO

DTC – UFFICIO MOBILITÀ DOLCE

Spett.le

AIPO

DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA LOMBARDIA ORIENTALE

Oggetto: CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14-TER LEGGE N. 241/1990, IN FORMA SIMULTANEA E MODALITÀ SINCRONA, AI FINI DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO E LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ DELL'OPERA. CICLOVIA VENTO (MACROTRATTA 3 - TRATTA 01-PRIMO LOTTO FUNZIONALE. LAVORI DI RISOLUZIONE DELLE CRITICITÀ NEL TRATTO FOSSADELLO - CREMONA

PREMESSO

che "VENTO", progetto di un'infrastruttura ciclabile di circa 700 km che corre lungo gli argini del fiume Po da Venezia a Torino, nasce nel 2010 al Politecnico di Milano su iniziativa di un gruppo di ricerca multidisciplinare, che si interroga sulle possibili proposte attraverso le quali far fronte ai problemi delle aree marginali sotto il profilo socio-economico, culturale demografico e territoriale, mediante la fruibilità e l'accessibilità dei luoghi in un contesto di turismo a "mobilità lenta";

che ad Aprile 2020 è stato dato avvio alla progettazione definitiva ed esecutiva dei primi quattro lotti funzionali della ciclovia VENTO, uno in ciascuna Regione, nel contesto del Sistema Nazionale di Ciclovie Turistiche in cui questo è collocato, in virtù degli stanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione, poliennale, dei ciclo-percorsi a carattere nazionale;

PRESO ATTO che Il tracciato del primo lotto funzionale della Macrotratta 3, Tratta 1, nel tratto tra Fossadello di Caorso (PC) e Cremona, ripercorre in parte il percorso cicloturistico regionale denominato "Via Po" sviluppandosi per lunghi tratti sull'argine maestro del Po e utilizzando strade a basso traffico della provincia Piacentina;

CONSIDERATO che, al fine dell'approvazione del Progetto Definitivo mediante l'espressione dei pareri di competenza di Enti ed Organismi pubblici territorialmente competenti, è stata attivata la Conferenza dei Servizi Decisoria, ex art. 14-ter legge n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona;

PRESO ATTO, come evidenziato dai proponenti, che tale percorso è già percorribile con sufficiente sicurezza, pur non garantendo gli standard funzionali e dimensionali necessari per l'introduzione di VENTO nel SNCT, ad eccezione di cinque criticità oggetto della progettazione in esame;

RISCONTRATO che il progetto si articola in cinque interventi finalizzati alla risoluzione delle criticità esistenti lungo l'asse progettuale, in particolare le criticità viarie/intermodali esistenti nel tratto intercorrente tra Fossadello di Caorso e Cremona, Tratta 01, indicata come Tratta E1 - da Piacenza a Cremona, in Destra Po, e sottesa alla MACROTRATTA 3 dell'Emilia-Romagna;

EVIDENZIATO che il progetto agisce in maniera specifica sulle criticità puntuali e risulta di seguito così sintetizzato:

1. CAORSO (PC)

sistemazione tracciato in ambito urbano lungo la Strada Provinciale SP/R n. 10) in località Fossadello, finalizzata alla realizzazione di un percorso ciclopeditonale in sicurezza;

2. CAORSO (PC)

attraversamento del torrente Chiavenna e della golenale del fiume Po in destra idraulica in territorio del Comune di Caorso;

3. MONTICELLI D'ONGINA (PC)

messa in sicurezza dell'incrocio a raso tra la SP/R 27 per Castelnuovo Bocca d'Adda (LO) e l'argine maestro del fiume Po, in località S. Nazzaro;

4. CASTELVETRO PIACENTINO (PC)

raccordo in golena con il ponte sul Po in località Mezzano Chitantolo, lungo la direttrice della SP/R 10;

5. CREMONA (CR)

Comune di Cremona (CR) - Spalla del ponte del Po;

VISTA la documentazione allegata alla convocazione delle Conferenza dei Servizi decisoria

CONSIDERATO che con nota n. 4816 del 26.02.2021 è stata convocata in data 08 marzo 2021 la prima riunione della conferenza decisoria in forma simultanea in modalità sincrona alle ore 10:30 con sistema di videoconferenza per motivi contingenti all'attuale emergenza sanitaria;

TENUTO CONTO che in sede di 1^a convocazione della conferenza, esperita, in modalità sincrona in Call Conference è stato illustrato dal proponente il progetto definitivo afferente l'oggetto;

ESAMINATA dettagliatamente la documentazione progettuale ricevuta in supporto digitale e dalla quale è stato appurato che:

L'INTERVENTO N. 1, localizzato in località Fossadello di Caorso, prevede la sistemazione del tracciato in ambito urbano lungo la Strada Provinciale n.10R Padana Inferiore (SP n. 10R) in località Fossadello (Comune di Caorso) attraverso:

- la realizzazione di un percorso ciclopeditonale in sicurezza di larghezza variabile tra i 3,00 m e i 3,50 m in conglomerato bituminoso in affiancamento sul lato nord della SP10, separato dalla stessa mediante un doppio cordolo invalicabile di larghezza 50 cm;
- lo spostamento della fermata bus in direzione Piacenza per consentire l'inserimento di un marciapiede di discesa in sicurezza e ridurre le interferenze tra le fermate nei due sensi di marcia e la viabilità;
- la realizzazione di un raccordo protetto da barriera metallica in corrispondenza di via Donizetti con percorso rialzato alla quota del marciapiede attuale;
- la riorganizzazione della esistente ciclovia comunale di Caorso nell'ambito della messa in sicurezza del locale nodo viario, da e verso il sottopasso autostradale accedente all'arginatura maestra del Fiume Po.

Nella fattispecie si evidenzia come le aree in questo specifico contesto non ricadono in ambito di azione della scrivente Agenzia e pertanto non meritevoli di alcun assenso di competenza;

L'INTERVENTO N. 2 localizzato in Comune di Caorso, avente per oggetto il collegamento tra l'argine sinistro di rigurgito del torrente Chiavenna e l'argine destro del Fiume Po attraverso il passaggio sia del ponte metallico *"della Ceramica"* sul torrente Chiavenna, sia sull'esistente rilevato golenale sito in località Fornace Vecchia. Nella fattispecie l'intervento prevede:

- la rimozione della maglia metallica esistente e ripristino delle protezioni laterali mediante installazione di una maglia 90x60 mm composta da 7 fili in acciaio inox vincolato al corrimano e al fermapiiede esistenti. Si prevedono inoltre alcune modeste opere di pulizia sugli elementi metallici;
- la realizzazione del percorso sulla sommità arginale golenale, previo opportuno e necessario intervento sulla vegetazione sponale, mediante scavo stesa di sottofondazione, fondazione e successivo strato di pavimentazione in conglomerato cementizio additivato tipo *"biostrasse"*;

- per aumentare la durabilità della pavimentazione, la realizzazione di cordoli a raso su entrambi i margini del percorso;
- la modificazione della livelletta del percorso di raccordo tra l'argine golenale (collegato al ponte in ferro) e l'argine maestro per consentire la risalita con una pendenza adatta ai ciclisti che non può essere superiore al 10%;
- la posa di parapetti di protezione in corten-legno in corrispondenza dei raccordi tra il percorso arginale e il ponte in ferro;
- la posa di una barriera mobile, comandata da telecomando e a mano, per interdire la discesa in golenale nei periodi di allerta meteo in corrispondenza della discesa in golenale dall'argine orientale ed in corrispondenza del ponte in ferro dall'altro lato.

L'INTERVENTO N. 3 - localizzato in località Sannazzaro di Monticelli d'Ongina tra l'intersezione a raso tra l'argine maestro e la strada SP/R N. 27 per Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), prevede la messa in sicurezza dell'incrocio, in località S. Nazzaro, dell'argine con la Strada Provinciale n. 25 di San Nazzaro in direzione della Strada Provinciale per Castelnuovo Bocca d'Adda (SP 27 Castiglione d'Adda - Castelnuovo Bocca d'Adda), mediante:

- la realizzazione di semafori ciclopeditoni a chiamata in corrispondenza dell'intersezione esistente per consentire l'attraversamento in sicurezza della SP/R 27 da parte dei ciclisti e dei pedoni. L'impianto semaforico sarà composto da quattro lanterne veicolari, posizionate su due portali posti sui 4 segmenti viari (argine e strada provinciale);
- il ripristino delle barriere in legno di raccordo con i percorsi ciclabili esistenti.

L'INTERVENTO N. 4 - localizzato in località Mezzano Chitandolo di Castelvetro Piacentino, afferisce alla risoluzione dello snodo ciclo-pedonale costituito dall'intersezione tra la SP/R n.10, la tratta ferroviaria PC-CR e l'argine maestro del fiume Po mediante raccordo in golenale del ponte sul Po, lungo la direttrice della SP 10R; l'intervento consiste nella regolarizzazione del percorso esistente di lunghezza pari a circa 800 m di collegamento dei due lati dell'argine maestro interrotto dalla linea ferroviaria e dalla strada provinciale 10R di attraversamento del fiume Po direzione Cremona, e nella fattispecie si prevede:

- la pavimentazione in conglomerato cementizio additivato tipo "biostrasse";
- la realizzazione di cordoli a raso su entrambi i margini del percorso, al fine di aumentare la durabilità della pavimentazione;
- la rettifica della livelletta della rampa di collegamento tra la golenale e l'argine maestro per agevolare la risalita ai ciclisti;
- l'installazione di parapetto di protezione corten-legno in corrispondenza del raccordo tra il percorso arginale e la rampa di risalita dalla golenale;
- la posa di una barriera mobile, comandata da telecomando e a mano per interdire la discesa in golenale nei periodi di allerta meteo e del livello del Fiume in corrispondenza delle discese in golenale.

L'INTERVENTO N. 5 - Localizzato in Comune di Cremona a ridosso della spalla sinistra del Ponte sul Fiume Po della SP/R n.27 in Regione Lombardia. L'intervento prevede:

- l'allargamento del percorso in approccio al ponte Po per una lunghezza di 80 m circa fino alla larghezza di 3.50 m, mediante la realizzazione di un rilevato in affiancamento a quello esistente previsto per i primi 45 m circa con il sistema delle terre armate e per il restante tratto con un rilevato in affiancamento a gravità;
- la pavimentazione della pista eseguita in conglomerato bituminoso;
- l'installazione di parapetti di protezione "tipo VENTO" per tutto il suo sviluppo.

PRESO ATTO in sede di Conferenza di Servizi che l'intervento prevede altresì, lungo l'intero sviluppo di progetto, interventi di manutenzione alla sede ciclabile mediante stesura di idoneo manto bituminoso, laddove la preesistente pista asfaltata risultasse ammalorata;

CONSIDERATO che gli interventi n. 2-4-5 ricadono in fascia A del PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) mentre l'intervento 3 ricade al limite tra la fascia B e la C;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTI:

- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino Idrografico del fiume Po (PAI) dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- l'Intesa PAI-PTCP, di cui alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Piacenza;

VISTO le "Linee guida per un uso multifunzionale delle infrastrutture idrauliche a favore della mobilità ciclistica nel reticolo idrografico di competenza" formulate da AIPO e poste come riferimento progettuale della ciclovía VENTO;

VISTO che, sulla base di atti normativi in fieri la scrivente Agenzia risulterà gestore del servizio cicloviario;

VISTE le determinazioni dalla scrivente Agenzia, rese con nota prot. n. 18409 del 29.07.2019 sull'oggetto, in sede di Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona, per la valutazione dello Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lotti prioritari, di cui alla determinazione conclusiva della Regione Lombardia n.1664 del 02.08.2019;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

FATTO SALVO ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di Leggi attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
AI SOLI FINI IDRAULICI**

ai lavori di realizzazione degli interventi di risoluzione delle criticità legate al progetto VENTO, secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali trasmessi, sotto l'osservanza ed il rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Preso atto che al momento attuale non è stato formalmente identificato il soggetto gestore del tratto di ciclovía in argomento, che la Scrivente Agenzia non ha competenze in materia di mobilità dolce in

Regione Emilia-Romagna, e che la realizzazione dei lavori in oggetto, comprensivi della posa della necessaria segnaletica, daranno di fatto forte impulso all'utilizzo del tracciato cicloviabilistico ancorché non formalmente gestito/manutenuto, si prescrive che, nelle more della definizione del soggetto gestore, il governo e la manutenzione del tracciato cicloviario rimangano in capo al soggetto attuatore (Provincia di Piacenza) ovvero alla Regione Emilia-Romagna, comprendendo quindi ogni specifica responsabilità, sollevando pertanto questa Agenzia da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito al presente parere;

2. parimenti, al termine dei lavori, gli accordi attualmente in essere con i soggetti proprietari delle aree private di sedime sul quale si sviluppa parte del tracciato in argomento dovranno essere consolidati con apposito atto di servitù in capo al soggetto gestore, e quindi, nelle more della definizione di questi, in capo al soggetto attuatore (Provincia di Piacenza) ovvero alla Regione Emilia-Romagna; analoga procedura dovrà essere eseguita anche per quanto riguarda le concessioni delle aree demaniali di sedime della ciclovia;
3. visto l'utilizzo plurimo delle piste di sommità arginale su cui insiste il tracciato in esame, non solo di tipo ciclopeditone, bensì anche legato al transito di autovetture e di mezzi agricoli autorizzati, spesso di considerevoli dimensioni, indispensabili per la coltivazione delle aree golenali laddove intercluse, oltre che all'utilizzo di alcuni tratti come viabilità ordinaria di tipo comunale ancorché non autorizzata, si evidenzia come l'onere per le attività di vigilanza sulla legittimità dei transiti ovvero di polizia stradale non può essere demandata in capo alla Scrivente Agenzia in quanto non titolare di specifiche mansioni proprie degli agenti accertatori (polizia giudiziaria), pertanto si ritiene in capo al soggetto attuatore e alle forze di polizia territorialmente competenti; si ribadisce che l'utilizzo delle piste di sommità arginali come viabilità ordinaria e/o come ciclovia, se non espressamente concesso ed autorizzato, è da intendersi vietato, e non dà luogo pertanto a responsabilità di sorta in capo alla Scrivente Agenzia;
4. l'intervento in esame, oggetto del presente parere tecnico-idraulico, sarà sotto esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
5. il presente parere è accordato per l'intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche geometriche e tecniche dedotte dagli elaborati progettuali presentati, che diventano parte integrante del presente parere anche se materialmente non allegati;
6. ogni modifica a quanto qui esaminato ed approvato con le relative e imposte prescrizioni, dovrà essere oggetto di nuovo parere da parte di questa Agenzia. Nello specifico si rappresenta che l'esecuzione di opere difformi, non contemplate nel presente parere o l'inosservanza delle prescritte condizioni, comporterà l'adizione delle vie legali previste delle vigenti disposizioni legislative nel merito, e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo notificato al richiedente;
7. il richiedente dovrà comunicare con congruo anticipo alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori, nonché indicare la Ditta esecutrice dei lavori di cui trattasi. A lavori ultimati dovrà inoltre trasmettere idonea dichiarazione congiunta del Direttore dei Lavori e del richiedente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, che "l'intervento è stato realizzato conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel parere idraulico rilasciato da quest'Agenzia". La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l'invio del "Certificato di collaudo/Regolare Esecuzione" dell'intervento di cui trattasi.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1_PRESCRIZIONI PER L'INTERVENTO N. 1

Trattandosi di intervento che risulta collocato su aree **non di competenza** della scrivente Agenzia si ritiene che, limitatamente a ciò, nulla si ha da eccepire.

2_PRESCRIZIONI PER L'INTERVENTO N. 2

Verificato che l'intervento specifico di risagomatura del rilevato golenale, a partire dalla spalla destra del ponte della Ceramica, verso una livelletta costante, non superiore al 10% e successiva pavimentazione di tipo stradale, di fatto trasla il punto di minimo della esistente *cordamolla* già prossimo alla sagoma arginale ed è pertanto migliorativo dal punto di vista della tutela dell'arginatura maestra, mentre dal punto di vista della dinamica di propagazione della piena sostanzialmente non modifica gli assetti esistenti, l'intervento è autorizzabile con prescrizioni.

Nella fattispecie si prescrive che:

- a) la porzione di rilevato della rampa in raccordo all'argine maestro, a partire dalla proiezione del piede di golenale, sia eseguita mediante utilizzo esclusivo di materiale terroso arido con classificazione classe A4÷A6, previo scotico laterale delle scarpate, successiva riprofilatura, ammorsatura, compattazione e semina delle scarpate interessate;
- b) in merito alla realizzazione della risagomatura del rilevato arginale golenale in argomento, essendo tale opera di proprietà privata, al fine della realizzazione dei lavori, trattandosi comunque di una modifica del manufatto, si dovrà in sede di progettazione esecutiva, se non già agli atti, ottenere l'assenso/autorizzazione specifica da parte dei proprietari, nel merito della modifica del tracciato altimetrico dello stesso.

Per quanto attiene all'attraversamento del torrente Chiavenna per mezzo del ponte metallico "*della Ceramica*" si rappresenta che agli atti dello Scrivente Ufficio, tale manufatto, non censito in Catasto, non risulta intestato formalmente al Comune di Caorso, sotto il profilo giuridico della proprietà, né ad altri soggetti ancorché privati; tuttavia il Comune di Caorso già a partire dal 2001, con nutrita documentazione tecnico-amministrativa, si è fatto carico della manutenzione delle opere strutturali, divenendone *de facto* il gestore *in pectore*. In tale contesto successivamente lo stesso Comune ha avanzato nei confronti di ARPAE - SAC di Piacenza istanza di concessione verso il Demanio Pubblico per uso pista ciclabile di tutte le sommità arginali maestre ricomprese all'interno del Comune, comprendendo nella richiesta anche il ponte in argomento.

In virtù pertanto di tale situazione di reiterato possesso, più che ventennale, e della manifesta intenzione di proseguirne la gestione, per i fini giuridici del caso finalizzati soprattutto alla tutela della pubblica incolumità, si chiede che il Comune di Caorso ponga in essere, nei modi previsti dal vigente ordinamento giuridico, quanto prima, l'acquisizione formale e sostanziale del manufatto metallico.

Inoltre, in fase d'istruttoria, è emerso che il Comune di Caorso a partire dal 2001 ha intrapreso alcuni interventi manutentivi del ponte metallico (interventi di ripristino dell'impalcato ed interventi di consolidamento delle pile in alveo), finanziati dalla Regione Emilia Romagna ed autorizzati dall'Autorità di Bacino e dalla scrivente Agenzia; il relativo certificato di collaudo, riportante le verifiche imposte dall'Ufficio AIPO di Piacenza, della cui trasmissione codesto Comune aveva fatto cenno, con nota n. 3994 del 04.05.2005, non risulta mai pervenuto; non risulta infine all'interno della documentazione progettuale alcun riferimento in merito alla conformità del ponte verso le normative vigenti, in particolare dal punto di vista strutturale, sismico ed idraulico, elementi indispensabili per l'utilizzo e la fruizione in sicurezza dello stesso.

Nella fattispecie si prescrive pertanto:

- c) **che tale conformità debba essere verificata ed esplicitata in fase di redazione del Progetto Esecutivo.**

3_PRESCRIZIONI PER L'INTERVENTO N. 3

In considerazione della installazione degli impianti semaforici si prescrive:

- a) di posizionare i plinti di fondazione delle piantane al di fuori della sagoma arginale, nelle rampe di accesso al ponte, al fine della salvaguardia del manufatto arginale e al fine dell'espletamento agevole delle imprescindibili attività di Servizio di Piena;
- b) analogamente i cavidotti necessari dovranno posizionarsi esternamente o al più al di sopra della sagoma arginale (a cavaliere), entro un idoneo terrapieno idoneamente predisposto oltre la sommità arginale; in alternativa gli impianti semaforici dovranno essere alimentati mediante pannelli fotovoltaici.

4_PRESCRIZIONI PER L'INTERVENTO N. 4

In merito all'intervento di cui al punto in esame si rappresenta:

- a) il diniego all'installazione del parapetto "tipo Vento" evidenziato nella sezione tipologica n° 12 di cui all'elaborato D280 posto sulla rampa, al fine di non creare ostacoli al deflusso della piena e ad eventuali interventi tumultuari sul paramento arginale (es.: telonate); ove fosse necessario ai fini della sicurezza dei fruitori della ciclovia, in alternativa alla posa del parapetto in argomento, potrà provvedersi all'allargamento della sagoma della rampa medesima verso fiume.

5_PRESCRIZIONI PER L'INTERVENTO N. 5

Nel merito della risoluzione della criticità di cui all'intervento n. 5, sentito il competente Ufficio Operativo AIPO di Cremona, se ne riportano di seguito le prescrizioni:

- a) l'allargamento della sezione attuale interessa, oltre che la proiezione del sedime arginale in corrispondenza delle sez. 11- 14, la scala idrometrica esistente in scarpata in corrispondenza della sez. 1. Quest'ultimo aspetto costruttivo andrebbe maggiormente esplicitato in fase di redazione del progetto esecutivo a causa delle diverse pendenze di progetto. Difatti sarebbe necessario realizzare un'opera di contenimento proprio in corrispondenza della sezione 1 e parallelamente ad un lato della scala (circa 1,00 mt.);
- b) dovrà essere sempre garantito l'accesso alla scala. L'attuale cancello (autorizzato dall'Ufficio AIPO di Cremona) è stato posizionato dalla Provincia di PC, che ne cura anche la manutenzione;
- c) è necessario installare idonea cartellonistica per possibile interferenza/pericolo, sempre in adiacenza della medesima scala, ancorché nel punto in cui si passa da una sede ciclabile di circa 1,5 mt a 2,5 mt in progetto;
- d) escludere qualsiasi posa di cordoli che possano interessare sia il piede della scala suddetta (su scarpata arginale), che le beole graduate posizionate sul sedime stradale di via Bortini (individuate sugli elaborati grafici come "CORDONATA AUTORITÀ PO") e poste a collegamento della stessa scala con l'idrometro posto sulla sponda del fiume Po.
- e) l'inizio delle opere dovrà essere preventivamente comunicato all'Ufficio AIPO di Cremona.

6_PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTA LA TRATTA IN OGGETTO:

- a) nei tratti di sommità arginale in cui si andrà a rifare l'intero pacchetto stradale, questo dovrà avere, rispetto alla quota di sommità attuale uno spessore in scavo massimo di 35cm, la rimanente parte dovrà essere realizzata al di sopra della quota attuale, in modo da non creare una riduzione del franco idraulico in caso di piena;
- b) la segnaletica verticale posta sulla sommità arginale dovrà essere posizionata esclusivamente sul ciglio lato campagna, al fine di agevolare eventuali interventi tumultuari e/o di Servizio di Piena, e dovrà essere semplicemente infissa o al più operando scavi e baulamenti di fondazione tali da arrecare il minimo impatto con l'esistente manufatto arginale (max 30cm).

7_PRESCRIZIONI VALIDE PER TUTTA LA TRATTA IN OGGETTO GIÀ INDICATE IN FASE DI ANALISI DEL PFTE, PER LE AREE IN FASCIA A E B DEL PAI:

- a) L'accesso alla ciclovia, in fascia A e B del PAI, dovrà essere interdetto in caso di allertamento per eventi meteorologici avversi che possano determinare l'allagamento delle aree in cui ricade il tracciato; si dovrà prevedere l'inserimento della ciclovia nei Piani di Protezione civile dei Comuni interessati e dovranno essere previste specifiche procedure atte a garantire la sicurezza dei potenziali fruitori di VENTO e l'interdizione al transito in caso di rischio idraulico, che dovrà essere dettagliato nei piani medesimi, tratto per tratto. In particolare, nelle aree golenali, si dovrà prevedere l'installazione di apposita segnalazione del livello di piena in relazione a vari tempi di ritorno, posizionando opportuni e chiari riferimenti che indichino sempre la situazione di rischio idraulico e la necessità di allontanarsi dalle aree potenzialmente allagabili;
- b) dovrà essere predisposta, ed apposta, idonea segnaletica informativa (in più lingue) che specifichi le caratteristiche, le funzioni e l'uso degli Argini Maestri, espliciti la deroga di percorrenza per i mezzi degli aventi diritto autorizzati e mezzi di AIPO (o di privati da AIPO autorizzati), la cautela da osservare e i comportamenti da tenere in caso di presenza di cantieri o in caso di Piena. In merito all'utilizzo plurimo della ciclovia si ribadisce, come noto, che la pista di sommità è utilizzata anche dai mezzi agricoli, spesso di considerevoli dimensioni, indispensabili per la coltivazione delle aree golenali ove non sia possibile accedere a tali fondi attraverso il semplice scavalco dell'argine;
- c) al fine di una migliore contestualizzazione della Ciclovia in progetto, in particolare nel suo percorso su sedimi non arginali, e di una puntuale individuazione dei tratti da segnalare ai Comuni per il loro inserimento nei Piani di Protezione Civile, si chiede di evidenziare, negli elaborati grafici delle successive fasi progettuali, le fasce A e B del PAI, nonché le aree allagabili del PGRA 2015-2021 - Piano di Gestione del Rischio Alluvioni - dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
- d) in caso di eventi di piena del fiume Po e/o dei suoi affluenti e in caso di attivazione del Servizio di Piena, ai sensi e per gli effetti del Regolamento di Polizia Idraulica di cui al R.D. 2669/37, il transito sulla sommità del rilevato arginale sarà interdetto, sino alla disattivazione del Servizio medesimo: il transito sulla sommità arginale sarà limitato ai mezzi dell'Agenzia ed a quelli dei soggetti operanti a qualunque titolo per conto di AIPO;
- e) modalità di ampliamento e nuova costruzione della pista ciclabile in sommità arginale:
 - nel caso di ampliamento della ciclovia su percorso già esistente senza/con ringrosso arginale, dovrà essere evitato in modo assoluto che si creino ristagni d'acqua, e conseguenti infiltrazioni, tra il percorso esistente e quello di nuova progettazione, prestando particolare cura al corretto smaltimento delle acque meteoriche sul rilevato arginale;
 - ovunque si andrà a realizzare una nuova pista su di un rilevato gestito da AIPO, andrà tenuto in conto il carico di un eventuale mezzo di manutenzione e non solo di quello ciclistico; è quindi necessaria, per mantenere la funzionalità post passaggio mezzi, una sottostruttura (cassonetto in ghiaia) avente uno spessore di almeno 35-40 cm (e non solo 20 cm come descritto in alcune sezioni tipologiche);
 - in caso di ampliamento del rilevato arginale dovranno essere valutate attentamente le modalità di ammorsamento sull'argine esistente. È sconsigliato l'utilizzo del geotessuto nella fondazione del ringrosso arginale in quanto potrebbe compromettere l'omogeneità della sagoma definitiva;
 - l'inserimento di spartitraffico in calcestruzzo di 50 cm di larghezza sulla sommità arginale, potrà essere autorizzato esclusivamente nel caso in cui la larghezza della ciclovia, separata dalla carreggiata esistente mediante la cordona, non pregiudichi lo svolgimento delle attività di manutenzione di AIPO (ad esempio lo sfalcio delle scarpate o del petto a fiume);
 - nei casi di cui alle sezioni tipologiche H9 del PFTE (realizzazione di ciclovia in affiancamento a corso d'acqua) ed O12 (realizzazione di ciclovia in sede propria in adiacenza al Fiume Po), compatibilmente con i vincoli esistenti, dovranno essere rispettate le distanze in grado di garantire le condizioni di stabilità della sponda (durante l'esecuzione delle opere) e di sicurezza dei fruitori della ciclovia.

8_ULTERIORI PRESCRIZIONI:

Si richiama che:

- a) alcuni tratti arginali della tratta in esame sono stati individuati come insufficienti rispetto al contenimento della piena di progetto prevista dall'Autorità di Bacino nel P.G.R.A. 2015-2021 "Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni" del Distretto del fiume Po (allegato 2.2 - analisi delle criticità arginali per sormonto rispetto alla piena P.A.I. per adeguamento dei profili arginali con rialzo o ringrosso di sagoma), per cui una volta ottenuti i necessari finanziamenti da Stato e/o Regione dovranno essere oggetto di interventi di adeguamento in sagoma e in quota. Questo comporterà necessariamente la demolizione della pista senza l'onere da parte dell'Autorità idraulica di provvedere al suo ripristino se non nella conformazione esclusivamente necessaria a servizio dell'opera idraulica ossia senza pavimentazione bituminosa. I danni alle strutture e sovrastrutture installate prodotte durante l'esecuzione di tali interventi di adeguamento saranno a carico del soggetto gestore della tratta della ciclovìa;
- b) in sede di elaborazione di Progettazione Esecutiva, previo concordamento con la scrivente Agenzia, dovrà essere redatto dettagliato piano di cantierizzazione, riportante tutte le lavorazioni che avverranno in ambito golenale, incluse le eventuali opere provvisoria;
- c) resta inteso che, in conformità all'art. 12 del T.U. 523 del 1904, al fine di garantire il buon regime idraulico, il proprietario del ponte della ceramica sarà tenuto a sue totali cure e spese ad una costante manutenzione dell'opera di attraversamento, assicurando la conservazione delle caratteristiche della sezione idraulica. Nella fattispecie dovrà provvedere, prima delle possibili piene primaverili/autunnali, al mantenimento della sezione d'alveo a monte e valle della passerella nonché alla rimozione e conferimento a discarica del materiale flottante ivi depositatosi. Eventuali depositi di materiale sedimentato dovranno essere rimossi e refluiti in limitrofe aree di ambito fluviale, a colmata di buche o bassure, a cura del proprietario del ponte;
- d) l'amministrazione richiedente si impegna a:
 - presentare a questa Agenzia un cronoprogramma di massima contenente l'indicazione del periodo previsto di esecuzione dei lavori. Le eventuali difformità del cronoprogramma comunicato dovranno essere comunicate a questa Agenzia con congruo anticipo al fine di consentire al personale idraulico il controllo e la verifica delle lavorazioni eseguite;
 - ripristinare a regola d'arte le sponde, le opere idrauliche e le pertinenze idrauliche interferenti con le lavorazioni di che trattasi;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante l'esecuzione dei lavori che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
 - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
 - provvedere alla rimozione delle strutture e di materiale, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato del corso d'acqua;
- e) dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto di tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

- f) considerato che parte dei lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno della fascia esondabile A del PAI, il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna e Regione Lombardia) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
- g) il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questa Agenzia, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti ed alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente parere;
- h) quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinverranno rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente a norma dell'art. 192 del Decreto Lgs. n. 152/2016;
- i) in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;
- j) a lavori ultimati l'Amministrazione richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questa Agenzia, alla rimozione del cantiere, al completo ripristino di eventuali danni eventualmente arrecati alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente parere, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
- 2. il Richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente parere, non esclusi gli eventi di piena;
- 3. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
- 4. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed

all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla scrivente Agenzia;

5. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'Ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta Amministrazione Regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;
6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente parere;
7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questa Agenzia del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Il Progetto Esecutivo dovrà essere trasmesso alla Scrivente Agenzia unitamente ad una relazione relativa al recepimento di tutte le prescrizioni imposte con il presente parere, con i necessari riferimenti alle tavole/elaborati di progetto.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mirella Vergnani

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

VISTO: L'incaricato di Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



ALLEGATI SUB 3

DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL' AMBIENTE



SERVIZIO AREE PROTETTE FORESTE
E SVILUPPO DELLA MONTAGNA
IL RESPONSABILE
GIANNI GREGORIO

PROT. N.
DEL

TRASMISSIONE VIA PEC

Provincia di Piacenza
Servizio Viabilità
c.a. Dott. Davide Marengli
provpc@cert.provincia.pc.it

Oggetto: Valutazione di incidenza in riferimento alla Vs. Prot. Prot. n. 11.03.19 del 17/03/2021 Ciclovía Vento (macrotratta 3 - tratta 01). primo lotto funzionale. lavori di risoluzione delle criticità nel tratto Fossadello -Cremona. - cup: d19j20000330005. indizione conferenza di servizi decisoria ex articolo 14-ter, legge 7 agosto 1990, n. 241, in forma simultanea e modalità sincrona, ai fini dell'approvazione del progetto definitivo. procedura di Valutazione di Incidenza

Visti:

- le Direttive 2009/147/CE, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli - Conservazione degli uccelli selvatici", e 92/43/CEE "Habitat - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" con le quali si prevede che, al fine di tutelare le specie animali e vegetali, nonché gli habitat, indicati negli Allegati I e II, gli Stati membri classifichino in particolare come SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al fine di costituire una rete ecologica europea, definita "Rete Natura 2000";
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120, con i quali, unitamente alla legge n. 157/92, si dà applicazione in Italia alle suddette direttive comunitarie;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disposizioni in materia ambientale" che al Capo I, artt. 1-9, definisce i ruoli dei diversi enti nell'ambito di applicazione della Direttiva comunitaria n. 92/43/CEE, nonché gli strumenti e le procedure per la gestione dei siti della rete Natura 2000;
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000" e ss.mm.ii.;

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel 051.527.6080 / 527.6094
fax 051.527.6957

segrprn@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif.I	1275	550	160		Fasc. 2020	4/1		



- la Legge Regionale 31 luglio 2006, n. 15 "Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna";
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a Leggi regionali" (artt. 34 e 35);
- la Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 24 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"; - la Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 22 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2016";
- la Legge Regionale 20 maggio 2016, n. 9 "Legge comunitaria regionale per il 2016";

Viste, inoltre, le Deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1191/07 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS, nonché le linee guida per l'effettuazione della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 7/04" con la quale si definiscono le procedure amministrative per la proposta di aggiornamento dei siti esistenti e per l'individuazione di nuovi siti e, contestualmente, si definiscono i due livelli delle misure di conservazione; quello generale, di competenza regionale, e quello specifico, di competenza degli Enti gestori dei siti Natura 2000;
- n. 893/12 con la quale è stato aggiornato l'elenco complessivo dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) presenti nella Regione Emilia-Romagna, ai sensi delle Direttive CEE "Uccelli" e "Habitat";
- n. 79/18 "Approvazione delle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";
- n. 1147/18 "Approvazione delle modifiche alle misure generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000";
- le Misure di conservazione specifiche ed il formulario del sito di Rete Natura 2000 interessato;
- la documentazione tecnica pervenuta.

Espletata la procedura di Valutazione di Incidenza, dalla quale si evince che il progetto oggetto dell'autorizzazione non determina incidenza negativa significativa sul sito Rete Natura 2000 interessato, con la presente si comunica l'esito positivo della pre-valutazione di incidenza, in quanto gli interventi risultano compatibili con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000 con la seguente prescrizione:

- *che non vengano abbattute piante autoctone con diametro maggiore di 30 cm.*

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DR. GIANNI GREGORIO
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

FB_pb_vinca_prov_pc_2021.pdf

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.lgs. 82/2005 (CAD) e successive modificazioni.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.